

Norme & Tributi

Partecipazione all'assemblea con il diritto di usufrutto

TRIBUNALE DI FIRENZE

Per il Codice civile la presenza è funzionale all'esercizio di voto

Chi ha la nuda proprietà non vanta il diritto di partecipare all'assemblea

Angelo Busani

Al socio nudo proprietario non spetta il diritto di intervento in assemblea nel caso di quote di partecipazione al capitale sociale o di azioni gravate da usufrutto; all'assemblea può partecipare solamente il titolare del diritto di usufrutto (il quale, dalla titolarità dell'usufrutto, deriva il diritto di voto). È quanto afferma il tribunale di Firenze in un'ordinanza del 27 aprile 2019, priva di prece-

denti in termini.

Il giudice avvia il suo ragionamento osservando che le norme di riferimento, in questa materia, sono sostanzialmente due:

- l'articolo 2352 del Codice civile il quale afferma, da un lato, la spettanza del diritto di voto nell'assemblea dei soci in capo all'usufruttuario e, dall'altro, che l'esercizio dei «diritti amministrativi» per i quali la legge non dispone una disciplina specifica compete sia al socio nudo proprietario che all'usufruttuario;
- l'articolo 2370 del Codice civile, secondo il quale all'assemblea dei soci possono intervenire coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Dall'analisi combinata di queste norme discendono dunque le seguenti osservazioni: in primo luogo, dato che l'articolo 2370, Codice civile concerne espressamente il diritto di intervento all'assemblea, questo diritto non può essere ritenuto compreso nell'am-

bito dei «diritti amministrativi» i quali, in base all'articolo 2352 del Codice civile spettano sia al socio nudo proprietario che all'usufruttuario; in secondo luogo, che l'articolo 2370 del Codice civile deve essere interpretato nel senso che la partecipazione all'assemblea è «strettamente funzionale all'esercizio del voto».

In altre parole, il rilievo secondo il quale la presenza all'assemblea dei soci è funzionale all'esercizio del diritto di voto, porta a concludere che la legge considera il diritto di intervento all'assemblea orientato non tanto a favorire la partecipazione al dibattito assembleare, quanto piuttosto ad agevolare la formazione della volontà sociale mediante appunto l'espressione del voto.

Date queste premesse, secondo il giudice fiorentino, non è desumibile dal sistema normativo «alcun indice idoneo ad attribuire al socio nudo proprietario il diritto di par-

tecipare all'assemblea».

Tra l'altro, il mancato riconoscimento al nudo proprietario della facoltà di partecipare all'assemblea non lascia il socio privo di alcuna tutela dei propri interessi, in quanto egli può esercitare comunque il diritto di promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori, il diritto di impugnare le deliberazioni che ritenga invalide e, nella Srl, il diritto di informazione sulla gestione della società riconosciuto ai soci dall'articolo 2476 del Codice civile.

Su quest'ultimo punto va però rammentato che il Tribunale di Palermo (con decisione del 12 marzo 2010) ha ritenuto che, in caso di usufrutto di quota, la legittimazione ad agire per ottenere l'annullamento delle decisioni dei soci spetta all'usufruttuario della quota e non anche al socio nudo proprietario, in quanto privo del diritto di voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omessi pagamenti, sì alla soglia più alta

IMPOSTE INDIRETTE

Limiti per punibilità penale più elevati: questione di costituzionalità infondata

Antonio Iorio

L'innalzamento della soglia penale da 50mila a 250mila euro, prevista per il delitto di omesso versamento Iva e introdotta con la riforma dei reati tributari del 2015, non viola alcun precetto costituzionale. A fornire queste indicazioni è la Cassazione, con la sentenza 25562 dei tri.

Una procura impugnava innanzi alla Corte l'assoluzione di un imprenditore, imputato per il delitto di omesso versamento Iva per circa 200mila euro, in quanto a seguito delle modifiche (Dlgs 158/2015) il fatto non era più previsto come reato: la nuova soglia era fissata a 250mila euro.

Nel ricorso era richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 Dlgs 158/2015 (previsione della nuova soglia) e dell'articolo 8 della legge delega 23/2014 (revisione sistema sanzionatorio penale tributario). Secondo la Procura, i criteri direttivi della delega (facendo riferimento al concetto di «soglia adeguata») non sarebbero stati caratte-

rizzati da analiticità, rigore e chiarezza e quindi un'importante scelta di politica criminale sarebbe stata interamente delegata al governo.

Inoltre, l'innalzamento della soglia a 250mila euro sarebbe stato irragionevole, in quanto il precedente limite di 50mila euro era in linea con le previsioni della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della comunità europea. Successivamente, il significativo aumento sarebbe risultato privo di ragionevolezza. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione. Innanzitutto, già in passato la Corte costituzionale ha escluso che l'articolo 76 della Costituzione con la legge di delegazione privi

il Governo di qualsiasi margine di discrezionalità, perché equivarrebbe a ridurre il decreto delegato a mero provvedimento esecutivo. Quanto all'irragionevolezza rispetto alla Convenzione europea, la Corte evidenzia che questa normativa non si applica al reato di omesso versamento Iva, in quanto in esso è assente la frode.

Anche di recente la Corte di Giustizia ha escluso che in base al Trattato di funzionamento della Ue e alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari, l'omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione costituisca frode. La questione di legittimità costituzionale è infondata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL FISCO



I REGIMI DI ATTRAZIONE Ricercatori e docenti, chance detassazione

Sempre più regimi di attrazione per chi arriva dall'estero. Il sistema fiscale italiano offre nuove opportunità per sfruttare agevolazioni a contribuenti stranieri che vogliono spostarsi nel nostro Paese o a chi, invece, dopo un periodo oltreoceano ha intenzione di ritornare. Il Quotidiano del Fisco dedica un dossier ai regimi di attrazione. Tra questi, il decreto crescita (Dl 34/2019) - ora in conversione in prima lettura alla Camera - ha previsto modifiche anche al regime applicabile a docenti e ricercatori (articolo 44 Dl 78/2010) che decidono di trasferirsi nel nostro Paese. Ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi. Ciò a condizione che si trasferiscano per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Gli emolumenti percepiti non concorrono peraltro alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

— Antonio Longo

QUOTE DI SRL

Prodotti finanziari se offerti al pubblico

La risposta a interpello 96/2019 delle Entrate offre lo spunto per qualche riflessione sull'inquadramento delle quote di Srl nel novero degli strumenti finanziari, importante, anche per le conseguenze di carattere fiscale. Il quesito è posto da una fiduciaria che intende investire la propria liquidità in strumenti finanziari partecipativi (Sfp) convertibili in quote di Srl, nella fattispecie, start-up innovative e che intende ricevere mandati, da propri clienti persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, per l'istituzione, amministrazione e la gestione di Piani individuali di risparmio nei quali sarebbero inclusi, come investimenti «qualificati» quote di Pmi costituite nella forma giuridica di Srl, comprese le start-up innovative. L'agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che nel novero degli «strumenti finanziari» sono compresi i «valori mobiliari» ricorda che, nel Testo unico della finanza, questi sono definiti come quelle «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali». La negoziabilità consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario; circolazione che non dev'essere occasionale e limitata ad un ristretto numero di operatori, né subordinata a vincoli così restrittivi da renderla di fatto pressoché impossibile.

—Marco Piazza —Roberto Torre

Il testo integrale degli articoli: quotidianofisco.ilssole24ore.com

FISCO E COSTITUZIONE

IRAP, PERIMETRO IMPOSTO DALLA LEGGE STATALE

di Enrico De Mita

Con la sentenza 128 del 28 maggio, la Corte costituzionale è tornata sul tema fondamentale della potestà legislativa attribuita alle Regioni nella normativa Irap, ribadendo la necessità che questa potestà sia esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale (177/2014, 357/2010), quasi a ribadire, in continuità politica con la recente 122/2019 dello scorso 20 maggio, che non comprimere l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali non significa né può significare alcuna deroga al rispetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione).

Le Regioni non possono disporre l'aumento dell'aliquota Irap al di fuori del perimetro delineato dal legislatore statale con il Dlgs 446 del 1997 che aveva riconosciuto la facoltà di maggiorazione solo per l'aliquota ordinaria e non per quella speciale e transitoria disciplinata dall'articolo 45, comma 2 del Dlgs 446 del 1997. Con la sentenza 128 depositata lo scorso 28 maggio (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo), la Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme regionali (articolo 1, comma 6, legge regionale Marche 35/2001; articolo 5, comma 1 legge regionale Lazio 34/2001 e correlata statuizione della Tabella A allegata; articolo 7, comma 1, legge Sicilia 2/2002, limitatamente al periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 446 del 1997, ossia per le banche e altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione).

La questione è stata sollevata, nell'ambito di giudizi introdotti da istituti bancari per rimborso Irap 2002, dalla Ctp di Padova e dalla Cr Lazio, che hanno censurato alcune disposizioni regionali che apportano, per il periodo di imposta 2002, per gli istituti bancari, un incremento dell'aliquota Irap rispetto a quella fissata dal Dlgs 446/1997, prospettando la lesione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato, in quanto la facoltà di variazione delle aliquote sarebbe stata riconosciuta alle Regioni, limitata-

mente all'aliquota ordinaria dell'Irap, e non anche all'aliquota speciale, fissata nella misura del 4,75 per cento per il periodo di imposta del 2002 per le banche e altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione.

La Corte ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che questa facoltà di variazione è riferibile alla sola aliquota ordinaria e non anche alle aliquote speciali (357/2010). Per l'anno d'imposta 2002, pertanto, non era passibile di variazioni regionali l'aliquota del 4,75 per cento. Solo dall'anno successivo al 2002, cessata la disciplina transitoria, trova applicazione la disciplina che attribuisce alle Regioni la potestà di variare l'aliquota fissata dal legislatore statale fino ad un punto percentuale. Questa lettura era già stata posta alla base della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale lombarda (legge regionale Lombardia 27/2001 articolo 1, comma 5).

Anche per la legge della Regione siciliana 2 del 2002, la Corte conferma il proprio indirizzo consolidato, con un richiamo forte a questa Regione, per la quale valgono comunque i limiti segnati dalla legislazione statale, relativi alla singola imposizione, non derogabili neppure in nome del «potere di integrare la disciplina dei tributi erariali». Questa integrazione è legittima solo se rispetta i limiti della legislazione statale (152/2018, 138/1999, 111/1999), rimanendo nel perimetro delineato dalla normativa statale.

Laddove questo perimetro sia violato, non è possibile accedere alla sanatoria speciale accordata dalla legge 350/2003, in attesa del completamento dei lavori dell'alta commissione di studio per il federalismo fiscale.

Non si tratta, infatti, di sanare disposizioni regionali in tema di Irap emanate «in modo non conforme» ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale. Si tratta di casi in cui il potere di maggiorazione dell'aliquota speciale Irap era normativamente escluso: il potere era, perciò, assente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stp di commercialisti con profilazione Inail

CASSETTO-ASSISTENZA

Riconoscimento di accesso diretto ai servizi dell'istituto

Mauro Pizzin

Via libera dell'Inail alla profilazione telematica delle società tra professionisti (Stp) costituite da dottori commercialisti ed esperti contabili. Con la circolare 15/2019 pubblicata ieri, l'Istituto ha definito le modalità necessarie per ottenere l'accesso diretto ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi da parte delle 813 Stp tra commercialisti che risultano costituite al 1° gennaio 2019.

Le società tra professionisti sono state introdotte dall'articolo 10 della legge 183/2011 e regolamentate con il decreto del ministero della Giustizia numero 34 dell'8 febbraio 2013. La profilazione per i commercialisti introdotta dall'Inail fa seguito a quella, già operativa, per le Stp fra consulenti del lavoro.

Per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online l'Istituto ha predisposto un modulo di richiesta in cui vanno indicati generalità e codice fiscale del legale rappresentante della Stp. In caso di amministrazione pluripersonale collegiale o di amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva, la domanda di abilitazione ai servizi telematici può essere presentata da uno dei soci amministratori. Oltre a ciò, vanno

indicati la denominazione sociale, la Pec della società, il numero e la data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine territoriale di appartenenza, la dichiarazione che i soci della Stp sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esecuzione degli incarichi e il numero del codice ditta con cui la Stp è iscritta all'Inail.

L'abilitazione viene rilasciata al legale rappresentante della società, il quale provvede a profilare, sotto la sua responsabilità, i soci professionisti legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell'Inail, gli eventuali dipendenti della società, i quali, secondo l'articolo 5 del regolamento, possono agire solo sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti e, nel caso, se stesso in qualità di socio professionista.

La procedura di rilascio delle abilitazioni è quella consueta e le utenze rilasciate alla Stp sono abilitate a svolgere gli stessi servizi previsti per i singoli dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per quanto concerne la gestione delle deleghe e i servizi relativi al libro unico del lavoro (Lul), il sistema di profilazione richiede all'utente di specificare se intende agire in qualità di socio professionista di una Stp per i clienti in delega alla società, oppure in qualità di libero professionista per i propri clienti qualora svolga attività professionale anche a titolo individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

nova²⁴ Cyber Security

LA SFIDA DELLA SICUREZZA: IL PROSSIMO LIVELLO

Cagliari, giovedì 13 giugno 2019, ore 9.30
T Hotel Cagliari - via dei Giudicati, 66

<p>9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI</p> <p>10.00 SALUTI ISTITUZIONALI Alberto Scanu - Presidente Esecutivo Digital Innovation Hub Sardegna</p> <p>10.10 IL RUOLO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA RICERCA IN CYBERSECURITY NELL'ECOSISTEMA NAZIONALE Paolo Prinetto - Direttore del Laboratorio Nazionale Cybersecurity - CINI</p> <p>10.30 IL CONTESTO DELLA RICERCA ICT IN SARDEGNA Gianni Fenu - Professore e Ing. prorettore ICT Università degli Studi di Cagliari</p> <p>10.45 DATI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COME CONIUGARE EFFICIENZA E SICUREZZA Massimo Fedeli - Direttore centrale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Istat</p> <p>11.00 LE PROBLEMATICHE DI CYBERSECURITY IN AMBITO AEROPORTUALE Marco Di Giugno - Direttore ENAC Sardegna e Professore a contratto presso l'Università "Kore" di Enna</p> <p>11.15 CYBERSECURITY E INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS: LA SFIDA IN CORSO Gianfranco Porru - Responsabile sviluppo tecnologico Sartec</p> <p>11.30 CYBERSECURITY E SISTEMI DI PAGAMENTO Francesco Chiari - Direttore generale Numera</p>	<p>11.45 LA SICUREZZA NELLE AUTO CONNESSE Katiuscia Zedda - Responsabile progetti internazionali ricerca, Abinsula - Abissi</p> <p>12.00 CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SFIDE, OPPORTUNITÀ, E FALSI MITI Davide Ariu - Ceo PluribusOne</p> <p>12.15 LA SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI BLOCKCHAIN Michele Marchesi - Professore di informatica Università di Cagliari, cofondatore di FlossLab</p> <p>12.30 INFRASTRUTTURA, CLOUD IBRIDO E SICUREZZA Alessandro Faticoni - Responsabile area IT Faticoni</p> <p>12.45 SICUREZZA, UN CAMMINO DA FARE INSIEME Francesco Casertano - Europe Lead per la cybersecurity Minsait - Indra Company</p> <p>13.00 Q&A</p> <p>13.30 CHIUSURA LAVORI</p> <p style="text-align: center;">Modera Pierangelo Soldavini, Nòva - Il Sole 24 ORE</p> <p>Per informazioni: Tel. 366.7210528 - cybersecurity@ilssole24ore.com</p> <p>Per partecipare: www.ilssole24ore.com/cybersecuritycagliari</p>
--	---

In collaborazione con

GRUPPO 24 ORE